

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E  
DI ALTRI BENEFICI DI NATURA ECONOMICA A  
ASSOCIAZIONI E AD ALTRI ORGANISMI O SOGGETTI CON  
DIFFERENTE CONFIGURAZIONE GIURIDICA.**

- Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28/09/2016
- Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 29/11/2016
- Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28/05/2020

# INDICE

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Capo I - Disposizioni generali e quadro definitorio

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Riferimenti generali

Art. 3 - Definizioni

Art. 4 - Tipologie di contributi concedibili

Art. 5 - Tipologie di altri benefici di natura economica concedibili – Disposizione di coordinamento con altre norme regolamentari

Art. 6 - Divieto di sponsorizzazione e casi di esclusione

Art. 7 - Programmazione della dotazione finanziaria per le attività sostenibili mediante contributi, coerenza finanziaria rispetto ai vincoli di finanza pubblica ed ulteriori limiti

Art. 8 - Limiti specifici per la concessione di contributi e di altri benefici di natura economica in relazione a convegni e mostre

### Capo II - Tipologia e descrizione dei soggetti beneficiari

Art. 9 - Associazioni

**Art. 9-bis - Organizzazioni senza scopo di lucro per progetti a carattere umanitario**

Art. 10 - Fondazioni ed altri organismi costituiti ai sensi degli artt. 14-42 del codice civile

Art. 11 - Amministrazioni Pubbliche

**Art. 11-bis - Istituti Comprensivi aventi sede nel territorio comunale**

**Art. 11-ter - Istituzioni scolastiche diverse da quelle aventi sede nel territorio comunale**

### Capo III - Ambiti di intervento e casi di esclusione

Art. 12 - Ambiti di intervento

**Art. 12-bis - Casi di esclusione**

### Capo IV - Tipologia delle spese ammissibili

Art. 13 - Criteri generali per la definizione delle spese ammissibili

Art. 14 - Ammissibilità delle spese ed esclusioni

**Art. 14-bis - Contributi straordinari per spese d'investimento**

## TITOLO II - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

### Capo I - Modalità erogazione contributi ORDINARI

Art. 15 - Termini generali per l'accesso ai contributi ordinari, scadenze e struttura competente

Art. 16 - Requisiti di ammissione

Art. 17 - Modalità e termini di presentazione delle domande

Art. 18 - Esame della documentazione e assegnazione dei contributi

Art. 19 - Modalità di liquidazione dei contributi

### Capo II - Assegnazione dei contributi STRAORDINARI

Art. 20 - Requisiti di ammissione

Art. 21 - Modalità e termini di presentazione delle istanze

Art. 22 - Esame della documentazione ed assegnazione dei contributi

Art. 23 - Contributi straordinari a carattere speciale

**Art. 23-bis - Contributi straordinari destinati agli Istituti Comprensivi del territorio comunale**

**Art. 23-ter - Contributi straordinari destinati ad altre istituzioni scolastiche**

Art. 24 - Modalità di liquidazione dei contributi

### **TITOLO III - ALTRI BENEFICI**

#### **Capo I - Altri benefici di natura economica e vantaggi economici**

Art. 25 - Tipologie

Art. 26 - Risorse strumentali e attrezzature

Art. 27 - Concessione di locali a titolo gratuito

### **TITOLO IV – OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA E DI PUBBLICITA', ATTIVITA' DI CONTROLLO E REGIME SANZIONATORIO**

Art. 28 - Controlli a campione

Art. 29 - Obblighi dei beneficiari

Art. 30 - Riduzione del contributo

Art. 31 - Revoca del contributo

Art. 32 - Trattamento dati

Art. 33 - Trasparenza amministrativa - Albo dei beneficiari

Art. 34 - Collegamenti con il piano anticorruzione

Art. 35 - Pubblicità dei dati

### **TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 36 - Rinvio ad altri regolamenti dell'ente

Art. 37 - Norme finali e transitorie

# TITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Capo I - Disposizioni generali e quadro definitorio.

#### Art. 1

##### Oggetto e finalità.

1. Il presente regolamento disciplina la concessione da parte del Comune di Rivalta di Torino di contributi e di altri benefici di natura economica a soggetti operanti nell'ambito della comunità locale per la realizzazione di funzioni istituzionali, in attuazione del principio di sussidiarietà stabilito dall'art. 118 della Costituzione.
2. Il Comune di Rivalta di Torino afferma e promuove il pluralismo associativo, riconoscendone il valore sociale come espressione di partecipazione e solidarietà e valorizzando le attività che perseguono lo sviluppo della persona e della comunità territoriale, la promozione del territorio e la sua tutela, la salvaguardia del patrimonio civico e sociale e delle tradizioni locali.
3. L'Amministrazione Comunale favorisce il pluralismo associativo, ***anche nelle forme non qualificabili come Enti di Terzo settore (di seguito ETS), ai sensi dell'art. 4, del d. Lgs. n. 117/2017 e ss. mm., recante il Codice del Terzo settore (anche solo "CTS")***, nel rispetto dei principi e delle previsioni normative vigenti, garantendone, altresì, i diritti e le prerogative tipiche di una cittadinanza attiva e partecipe.
4. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a razionalizzare e ad ottimizzare l'erogazione di risorse economiche e l'attribuzione di vantaggi economici in rapporto ad iniziative coinvolgenti soggetti diversi facenti parte della comunità locale.
5. L'articolazione generale del dispositivo risponde all'esigenza di mantenere i più alti livelli di trasparenza dell'azione amministrativa del Comune di Rivalta di Torino e alla volontà di migliorare i livelli di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche a sostegno del rafforzamento dell'attività culturale, sportiva, sociale e produttiva della comunità locale.
6. A ciascun atto o provvedimento relativo al procedimento per la concessione dei contributi, ivi inclusi la modulistica necessaria per la presentazione delle istanze, i criteri e i termini per la presentazione delle domande e gli esiti delle istruttorie, verrà data massima pubblicità attraverso il sito web del Comune di Rivalta di Torino.
7. **Il presente regolamento si applica, con riguardo agli ETS iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito RUNTS), ai sensi del CTS, in relazione alle attività di interesse generale, svolte nell'ambito del territorio del Comune di Rivalta di Torino.**

**Art. 2**  
**Riferimenti generali.**

1. Le disposizioni del presente regolamento attuano quanto previsto dall'articolo 12 della legge n. 241/1990, dall'art. 7, comma 1 della legge n. 131/2003 e in applicazione degli artt. 67 e 70 dello Statuto del Comune di Rivalta di Torino, in ordine alla regolamentazione degli interventi economici finalizzati al coinvolgimento dei cittadini e dei loro organismi aggregativi nella realizzazione dei processi di sviluppo delle funzioni amministrative deputate all'Amministrazione, disciplinando la concessione di contributi o altre utilità di qualunque genere a soggetti terzi, ed in particolare a quelli appartenenti al "terzo settore no profit".
2. ***Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli Enti di Terzo settore (in avanti "ETS"), come definiti dal CTS ed iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (in avanti "RUNTS").***

**Art. 3**  
**Definizioni.**

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
  - a) per "Amministrazione", "Ente" o "Comune", il Comune di Rivalta di Torino;
  - b) per "contributi", le forme di sostegno economico diretto e le sovvenzioni di risorse economiche assegnate a soggetti operanti nell'ambito di quadri progettuali riconducibili alle attività istituzionali dell'Amministrazione e ritenuti – secondo i criteri individuati nel presente regolamento – meritevoli del sostegno economico dell'Amministrazione, specificate dalla classificazione contenuta nel successivo art. 4;
  - c) per "altri benefici di natura economica", le forme di sostegno economico indiretto assegnate a soggetti operanti nell'ambito di quadri progettuali riconducibili alle attività istituzionali dell'Amministrazione e ritenuti – secondo i criteri individuati nel presente regolamento – meritevoli del sostegno economico e/o organizzativo dell'Amministrazione, specificate dalla classificazione contenuta nel successivo Art. 5;
  - d) per "vantaggi economici", le forme di vantaggio economico derivanti da riduzioni, esenzioni, agevolazioni non previste da sistemi tariffari e determinate in base a criteri individuati nel presente regolamento, di cui fruiscono i soggetti operanti nell'ambito di quadri progettuali riconducibili alle attività istituzionali dell'Amministrazione, specificate nella classificazione contenuta nel successivo Art. 5;
  - e) per "soggetti beneficiari", i cittadini, le associazioni, gli altri organismi previsti dagli artt. da 14 a 42 del codice civile e le amministrazioni pubbliche, destinatari delle forme di sostegno economico e dei vantaggi economici oggetto del presente regolamento;
  - f) ***per "ETS beneficiari" gli Enti di Terzo settore, indicati dall'art. 4 del CTS ed iscritti nel RUNTS, beneficiari dei contributi previsti dal presente regolamento;***
  - g) ***per "CTS", il Codice del Terzo settore, approvato con D. Lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;***
  - h) ***per "RUNTS", il Registro Unico Nazionale del Terzo settore, disciplinato dal CTS;***
  - i) ***per "attività di interesse generale", le attività esercitabili dagli ETS, indicate dall'art. 5 del CTS.***

**Art. 4**  
**Tipologie di contributi concedibili.**

1. Ai fini del presente regolamento è definita la seguente classificazione dei contributi:
  - a) **CONTRIBUTI ORDINARI** - Contributi sottoposti a programmazione ordinaria, ovvero contributi erogati sulla base di un programma continuativo di attività del beneficiario, ritenute meritorie dall'Ente e coerenti con i fini istituzionali del medesimo destinati al sostegno istituzionale dell'associazione;
  - b) **CONTRIBUTI STRAORDINARI** - Contributi non sottoposti a programmazione ordinaria, ovvero contributi per iniziative particolari, erogati sulla base della valutazione di merito, nonché di coerenza con i fini istituzionali dell'Ente, di singole manifestazioni culturali e/o sportive, ad alta valenza sociale per la comunità locale, non presentati nei termini indicati per la richiesta di contributi sottoposti a programmazione ordinaria, nei limiti delle disponibilità di bilancio residue, ovvero disponibili negli stanziamenti dei settori competenti per materia, e di quanto disposto nel Titolo II – Capo II del presente regolamento.

**Art. 5**  
**Tipologie di altri benefici di natura economica concedibili.**  
**Disposizioni di coordinamento con altre norme regolamentari.**

1. L'Amministrazione può concedere, nel rispetto della disciplina stabilita dal presente regolamento, benefici di natura economica diversi dai contributi.
2. L'Amministrazione può concedere, in particolare, benefici con rilievo economico per l'Ente medesimo e per i **soggetti** beneficiari, **indicati nel precedente art. 3**, configurabili nelle tipologie di interventi di seguito indicate:
  - a) Supporto organizzativo per i beneficiari di natura operativa e/o logistica, mediante:
    - I. messa a disposizione di risorse umane e/o strumentali finalizzate alla realizzazione di iniziative o attività organizzate dai beneficiari;
    - II. messa a disposizione di spazi in strutture di proprietà dell'Amministrazione finalizzati ad ospitare la realizzazione di iniziative o attività organizzate dai beneficiari.
  - b) Messa a disposizione dei beneficiari di immobili a condizioni agevolate comportanti la riduzione o l'esenzione dal canone di uso o di locazione, finalizzata a consentire l'ottimale realizzazione di attività a vantaggio della comunità locale e degli ospiti.
3. Qualora l'Amministrazione sostenga la realizzazione di iniziative da parte degli organismi di cui ai successivi articoli 9, **9-bis**, 10, 11, **11-bis e 11-ter** mediante la concessione di vantaggi economici derivanti da riduzioni o esenzioni dal pagamento di canoni diversi o tariffe, il soggetto beneficiario dovrà in ogni caso prendere visione ed osservare le disposizioni del presente regolamento e di eventuali specifiche norme regolamentari ("Regolamento per la concessione in uso di immobili").
4. Al fine di tutelare gli interessi dell'amministrazione comunale (es. tutela dell'immagine, del decoro degli spazi di proprietà oggetto di concessione gratuita, ...) i soggetti richiedenti si obbligano a rendere noti all'amministrazione eventuali rapporti di sponsorizzazione a supporto dell'iniziativa sostenuta dall'amministrazione, specificandone la natura, il valore e la tipologia di prodotto/servizio oggetto della sponsorizzazione.

5. Nei casi di cui al comma precedente, il beneficiario dovrà, in ogni caso, rispettare la normativa vigente, compresi i regolamenti comunali, inerente l'occupazione di suolo pubblico e di spazi e l'imposta di pubblicità.

## Art. 6

### Divieto di sponsorizzazione e casi di esclusione.

1. Non sono oggetto di regolamentazione i contributi incardinabili nelle disposizioni di cui all'art. 6, comma 9 del D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito nella L. 31/07/2010 n. 122.
  2. Sono esclusi dall'erogazione di contributi i partiti e movimenti politici e le organizzazioni sindacali. Sono altresì esclusi quei soggetti i cui simboli/loghi distintivi siano inequivocabilmente riconducibili a partiti e movimenti politici, a liste elettorali e ad organizzazioni sindacali.
  3. Il presente regolamento non si applica:
    - a) alla concessione di immobili di proprietà comunale, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 5;
    - b) alla gestione dei servizi e interventi comunali affidati a terzi, per i quali si provvede con apposita disciplina e sulla base dell'approvazione di specifiche convenzioni;
    - c) alla gestione da parte di terzi di complessi di attività caratterizzati da rilevante impegno operativo, da significativa durata temporale - annuale o pluriennale - e da obblighi di controprestazione assunti nei confronti del Comune, per i quali si provvede sulla base di specifiche convenzioni;
    - d) relativamente a contributi che discendono da convenzioni, contratti, atti pluriennali con i quali l'Amministrazione si è impegnata a riconoscere un finanziamento in favore del conduttore a fronte della gestione di una struttura, per l'utilizzo della stessa da parte del medesimo soggetto e della collettività, per i quali la regolazione è contenuta negli specifici documenti regolatori del rapporto;
- d-bis) nei casi in cui si stipuli apposita convenzione di collaborazione con istituzioni diverse per la realizzazione di programmi, relativamente ai quali siano stati approvati gli atti autorizzativi, che perseguono specifici obiettivi nel cui ambito vengono definite le modalità della collaborazione nonché le modalità in cui si esplica la collaborazione e gli oneri a carico di ciascuno dei sottoscrittori;***
- e) ad ambiti di attività caratterizzati da normative specifiche per i quali il Comune interviene con apposita disciplina;
  - f) alle provvidenze a carattere strettamente assistenziale concesse ai bisognosi nell'ambito dell'attività istituzionale dei servizi sociali;
  - g) al pagamento ai beneficiari di contributi disposti da altri enti tramite trasferimento al Comune;
  - h) alle sovvenzioni in favore di organismi ai quali il Comune partecipa o aderisce come socio, approvandone i relativi Statuti e sui quali esercita il controllo economico e finanziario;
  - i) ai contributi concessi da enti sovraordinati erogati tramite il comune;
- i-bis) in caso di trasferimento di risorse ai partner per la realizzazione di progetti approvati e finanziati da parte di soggetti/istituzioni terze;***
- i-ter) quando il contributo si configuri come quota a carico del Comune per l'adesione a progetti speciali coordinati da soggetti terzi, siano essi istituzioni pubbliche o organizzazioni private, per i quali vi sia stata formale adesione;***
- j) agli interventi urgenti di solidarietà in caso di calamità;

- k) a tutti i casi in cui la materia sia disciplinata da leggi, regolamenti, convenzioni, patti o accordi stipulati a norma di legge con associazioni o enti, o comunque da altre specifiche normative.

#### **Art. 7**

##### **Programmazione della dotazione finanziaria per le attività sostenibili mediante contributi, coerenza finanziaria rispetto ai vincoli di finanza pubblica ed ulteriori limiti.**

1. La possibilità dell'Amministrazione di concedere contributi ed altri benefici di natura economica, anche mediante supporto organizzativo o di attività, è limitata alla capacità finanziaria, così come disposto annualmente attraverso il bilancio di previsione del Comune.
2. La definizione della dotazione finanziaria specifica per ciascuna tipologia di contributi è approvata dalla Giunta nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione e degli Obiettivi, sulla base di un'analisi effettuata dalle competenti unità organizzative del Comune che tiene conto delle richieste dell'anno precedente e delle disponibilità finanziarie complessive dell'annualità di riferimento. Nell'analisi preliminare sono tenute in considerazione anche le eventuali problematiche rilevate dal Responsabile della prevenzione della corruzione in relazione alla concessione dei contributi.
3. La Giunta Comunale, annualmente, definisce attraverso **propri atti deliberativi, nell'ambito degli stanziamenti complessivi destinati ai contributi**, l'entità delle somme da destinare a contributi ordinari e straordinari nonché, relativamente ai contributi ordinari, la suddivisione tra le diverse aree d'intervento **e fra le categorie di soggetti beneficiari, indicati dal precedente art. 3, ovvero fra beneficiari non qualificati come ETS e beneficiari ETS, ai sensi del CTS**. Le risorse da destinare ai contributi straordinari potranno, altresì, trovare allocazione nei centri di costo competenti per le diverse materie.
4. La Giunta Comunale, annualmente, mediante proprio atto deliberativo, può indicare, tra gli ambiti di cui all'art. 12, quelli prioritari per l'anno di riferimento.
5. Per favorire una programmazione e gestione ottimale delle attività sostenute dalla Amministrazione, le richieste di contributi per la programmazione ordinaria dovranno pervenire all'Amministrazione – rigorosamente e a pena di esclusione – nei termini e modalità fissati dal presente regolamento, salvo la possibilità di riaprire i termini, mediante l'adozione di apposito atto, in caso di residui non spesi.

#### **Art. 8**

##### **Limiti specifici per la concessione di contributi e di altri benefici di natura economica in relazione a convegni e mostre.**

1. L'Amministrazione concede contributi ed altri benefici di natura economica relativi a convegni e mostre nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.

## Capo II - Tipologia e descrizione dei soggetti beneficiari

### Art. 9 Associazioni.

1. Possono risultare soggetti beneficiari dei contributi, degli altri benefici di natura economica e dei vantaggi economici oggetto del presente regolamento:
  - a) le associazioni iscritte nel RUNTS, ai sensi del CTS, che svolgono attività di interesse generale nell'ambito del territorio del Comune di Rivalta di Torino;**
  - b) le associazioni riconosciute, costituite ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, regolarmente iscritte al Registro comunale delle Associazioni, il quale consente di rilevare, in base alla continuità di iscrizione nello stesso ed alle attività riscontrate, la loro affidabilità organizzativa e la loro capacità di intervento nelle dinamiche economico-sociali della comunità locale;
  - c) le associazioni non riconosciute ed i comitati, costituiti ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile;
  - d) le associazioni riconosciute, costituite ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, che esercitino in maniera prevalente la loro attività nell'ambito del territorio del Comune di Rivalta di Torino;
  - e) le associazioni riconosciute, costituite ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, per progetti speciali, coerenti con le aree di intervento definite dal presente regolamento, la cui realizzazione sia prevista nel territorio del Comune di Rivalta di Torino.

### Art. 9-bis *Organizzazioni senza scopo di lucro per progetti a carattere umanitario*

1. ***Possono risultare soggetti beneficiari dei contributi, degli altri benefici di natura economica e dei vantaggi economici oggetto del presente regolamento le associazioni e le organizzazioni senza scopo di lucro di cui al precedente Art. 9 anche se non iscritte al Registro comunale delle Associazioni e che non esercitino in maniera prevalente la loro attività nell'ambito del territorio del Comune di Rivalta di Torino quando la richiesta di contributo sia riferita ad attività rientranti nelle seguenti tipologie:***
  - a) interventi/progetti umanitari che si realizzano in conseguenza ad eventi straordinari o calamità;***
  - b) interventi/progetti e attività informative e divulgative inerenti tematiche afferenti ai diritti dei cittadini, ad emergenze di carattere umanitario, a tematiche connesse alla salvaguardia ambientale ed alle pari opportunità.***
2. ***I Contributi di cui al precedente comma 1, si intende che rientrano nella fattispecie di cui all'art. 23.***

## **Art. 10**

### **Fondazioni ed altri organismi costituiti ai sensi degli artt. 14-42 del codice civile.**

1. L'Amministrazione può concedere contributi a Fondazioni costituite ai sensi dell'art. 14 e seguenti del codice civile che ne facciano richiesta, secondo le modalità previste dal presente regolamento, fermi restando i limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, i limiti previsti dall'art. 4, comma 6 del d.l. n. 95/2012 convertito nella L. n. 135/2012.
2. I contributi concessi dall'Amministrazione in base al presente regolamento non sono configurabili come contributi ordinari o straordinari per il funzionamento delle Fondazioni beneficiarie secondo quanto stabilito dagli statuti delle stesse.

## **Art. 10 – bis**

### **Enti del Terzo Settore**

1. ***L'Amministrazione può concedere contributi agli enti di cui ai precedenti articoli 9, 9-bis e 10, iscritti, quali ETS, nel RUNTS, ai sensi del CTS.***

## **Art. 11**

### **Amministrazioni Pubbliche**

1. L'Amministrazione può concedere contributi o altri benefici di natura economica ad altre Amministrazioni Pubbliche, a fronte di specifiche richieste dalle stesse presentate in ordine alla realizzazione di iniziative o programmi nell'ambito territoriale del Comune di Rivalta di Torino o quando finalizzate a sviluppare sinergie di area vasta rispetto allo stesso territorio.
2. La concessione di contributi o di altri benefici di natura economica ad altre Amministrazioni Pubbliche è effettuata, ***fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4***, nel rispetto dei criteri di attribuzione dei contributi di programmazione straordinaria, previsti dal presente regolamento.
3. In presenza di specifici protocolli o accordi, l'attribuzione di contributi ad altre Amministrazioni Pubbliche possono seguire percorsi autonomi.
4. ***Dal presente articolo si intendono escluse le istituzioni scolastiche per le quali si rinvia alle specifiche norme di cui ai successivi artt. 11 – bis e 11 - ter.***

## **Art. 11 - bis**

### **Istituti Comprensivi aventi sede nel territorio comunale**

1. ***L'Amministrazione Comunale può concedere contributi o altri benefici di natura economica agli Istituti Comprensivi aventi sede nel territorio comunale che possono avanzare richieste per l'ottenimento di contributi straordinari per la realizzazione di progetti speciali e/o la valorizzazione di specifiche aree educative.***
2. ***L'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 7 comma 4, annualmente può promuovere interventi in materie specifiche destinando risorse all'attribuzione di contributi. In tal caso dovranno essere definiti:***
  - i) criteri di analisi dei progetti ed attribuzione dei contributi;***
  - ii) somme a disposizione***
  - iii) entità massima del contributo***

*iv) tempi di realizzazione*

*v) termini per la presentazione del rendiconto*

*e data opportuna informazione in merito agli istituti comprensivi.*

- 3. *L'erogazione di contributi straordinari di cui al presente articolo, è regolata da quanto disposto dal successivo art. 23-bis.***
- 4. *Il piano di attività educative, annualmente promosso dall'Amministrazione comunale a supporto ed integrazione delle attività curricolari delle classi degli istituti Comprensivi cittadini il quale viene predisposto attraverso un percorso di condivisione tra scuole e comune, può prevedere l'erogazione di contributi alle scuole a sostegno di percorsi specifici per la cui realizzazione sia necessaria l'integrazione delle risorse messe in campo dagli istituti scolastici.***
- 5. *Si intendono esclusi dal presente Regolamento i contributi ordinari di funzionamento annualmente erogati alle scuole cittadine.***

#### **Art. 11 - ter**

##### ***Istituzioni scolastiche diverse da quelle aventi sede nel territorio comunale***

- 1. *L'Amministrazione Comunale può concedere contributi o altri benefici di natura economica ad altre istituzioni scolastiche che ne facciano richiesta qualora esse siano frequentate da alunni residenti nel territorio comunale.***
- 2. *L'Amministrazione comunale può riconoscere ad istituzioni scolastiche diverse da quelle del territorio contributi per attività di supporto all'inserimento di alunni con disabilità che siano residente nel territorio comunale di Rivalta di Torino.***
- 3. *L'Amministrazione Comunale favorisce l'attivazione di collaborazioni con le scuole secondarie di secondo grado di riferimento territoriale per i cittadini di Rivalta di Torino in particolare per la realizzazione di percorsi ad alta valenza educativa e/o innovativa.***
- 4. *L'erogazione di contributi straordinari di cui al presente articolo, è regolata da quanto disposto dal successivo art. 23-ter.***

#### **Capo III - Ambiti di intervento e casi di esclusione.**

#### **Art. 12**

##### **Ambiti di intervento.**

- 1. Al fine di sostenere la realizzazione di attività in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, l'Amministrazione sostiene prioritariamente la realizzazione di programmi di attività, da parte degli organismi di cui agli articoli 9, **9-bis**, 10, **10-bis**, 11, **11-bis e 11-ter** del presente regolamento, che risultino coerenti con le proprie linee di intervento in materia di:**
  - a) promozione delle attività culturali, anche con riferimento alle tradizioni di contesto;**

- b) promozione dell'attività sportiva **e sostegno delle eccellenze**;
- c) tutela dell'ambiente e del paesaggio;
- d) tutela e cura dei beni del patrimonio artistico e culturale;
- e) promozione dello sviluppo economico;
- f) promozione dello sviluppo turistico;
- g) promozione di attività in ambito sociale, educativo e scientifico.

**2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di promuovere, attraverso specifici avvisi pubblici, l'assegnazione di contributi straordinari per finalità specifiche anche riferite al miglioramento delle condizioni di operatività delle organizzazioni sociali.**

#### **Art. 12-bis Casi di esclusione**

- 1. Si intendono escluse dalla concessione di contributi ed altri benefici di natura economica, istanze avanzate per la realizzazione di progetti che:**
  - a) non rispettino i principi di uguaglianza, pari dignità, pari opportunità, parità di genere, rispetto delle minoranze, libertà di espressione e di pensiero, ....;**
  - b) non siano coerenti con la promozione della pace e della solidarietà;**
  - c) siano assimilabili ad attività che incitano ovvero simulano la guerra, l'uso di armi o qualunque forma di violenza;**
  - d) non rispettino i principi connessi alla salvaguardia ambientale compresa la mancata previsione dell'attenzione nell'impiego dei materiali ed allo smaltimento dei rifiuti in caso di organizzazione di manifestazioni ed eventi;**
  - e) siano configurabili come attività commerciali;**
- 2. L'Amministrazione Comunale si riserva, in ogni caso, la facoltà di dichiarare, con provvedimento motivato, la non ammissibilità per ragioni di scarsa eticità o per contrasto con ordinamenti dello Stato.**

#### **Capo IV – Tipologia delle spese ammissibili.**

##### **Art. 13 Criteri generali per la definizione delle spese ammissibili.**

1. L'Amministrazione concede i contributi agli organismi richiedenti individuando in via preliminare le spese ammissibili con riferimento:
  - a) ai programmi di attività, tenendo conto delle varie articolazioni e dei profili organizzativi delle attività stesse;
  - b) alle singole iniziative, tenendo conto delle possibili specificità in fase realizzativa.
2. Le spese ammissibili non possono essere definite secondo classificazioni generiche che le riconducano alle attività tipiche o istituzionali degli organismi beneficiari ed in ogni caso sono rapportate:
  - a) per i programmi di attività, ai principali aspetti organizzativi relativi all'attuazione degli stessi;

- b) per le singole iniziative, ai principali aspetti organizzativi ed alle specificità progettuali delle stesse.
3. L'individuazione delle spese ammissibili è effettuata dal Responsabile del Procedimento, all'atto dell'adozione del provvedimento di erogazione, nel rispetto dei seguenti criteri:
- a) massimo livello di afferenza delle spese rispetto all'attività proposta;
  - b) riconducibilità delle spese sostenute allo sviluppo dell'attività proposta, intesa come attività principale, nonché alle attività complementari, mediante specificazione della connessione con le stesse;
  - c) effettuazione delle spese nei limiti di valore eventualmente specificati per le singole tipologie;
  - d) dimostrabilità di tutte le spese sostenute per gli acquisti di dettaglio, nonché evidenziazione della relazione tra le spese sostenute per le utenze e le attività proposte;
  - e) quando possibile, quantificazione e documentazione dell'attività svolta dagli associati.

## **Art. 14**

### **Ammissibilità delle spese ed esclusioni.**

#### **1. Contributi ordinari**

Per i contributi ordinari si rinvia al Titolo II "Erogazione dei contributi" – Capo I "Modalità di erogazione dei contributi ORDINARI" – che regola tutti gli aspetti inerenti le modalità di accesso e di rendicontazione dei contributi ordinari.

#### **2. Contributi straordinari**

- a) Si intendono ammessi tutti i costi effettivi e documentabili necessari alla realizzazione dell'attività oggetto del contributo con esclusione di:
- 1) uso di strumentazione propria;
  - 2) spese di rappresentanza;
  - 3) spese di acquisto per beni strumentali durevoli, *fatto salvo quanto previsto al successivo art. 14-bis, comma 1;***
  - 4) spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili, *fatto salvo quanto previsto al successivo art. 14-bis, comma 2;***
  - 5) quote di ammortamento;
  - 6) interessi passivi;
  - 7) spese generali non riconducibili all'attività finanziata.
- b) Si intende ammessa una quota relativa a spese generali non superiore al 10% del progetto relativamente alla quale devono essere specificate le tipologie di spesa comprese in tale quota, nella quale non possono essere previste spese riconducibili a quelle declinate alla lettera a).
- c) E' ammessa la valorizzazione del lavoro volontario che, nell'ambito del piano dei costi dell'attività oggetto dell'istanza, dovrà costituire onere a carico del soggetto beneficiario e non potrà rientrare nei costi soggetti a copertura da parte del contributo comunale. La valorizzazione dovrà avere un valore/ora compatibile con il valore di mercato di analoga attività.
- d) I contributi possono essere erogati al netto di contributi di altre Pubbliche Amministrazioni e/o di privati.

- e) Per le Associazioni sono ammissibili i rimborsi delle spese di viaggio sostenute dall'associazione/ente per personale proprio per attività connesse al progetto, solo in presenza della seguente documentazione:
- indicazione della destinazione/motivazione dello spostamento che deve risultare coerente con i contenuti del progetto;
  - autorizzazione del legale rappresentante all'uso del mezzo personale;
  - prospetto liquidazione sulla base dei Km percorsi con rimborso chilometrico non superiore al tariffario ACI.
- f) Per i contributi straordinari si rinvia, in ogni caso, a quanto disposto al Titolo II "Erogazione dei contributi" – Capo II "Modalità di erogazione dei contributi STRAORDINARI" – che ne regola tutti gli aspetti inerenti le modalità di accesso e di rendicontazione.

#### **Art. 14-bis**

#### **Contributi straordinari per spese d'investimento**

- 1. In deroga a quanto previsto al precedente art. 14, comma 2), punto 3, si intende ammessa l'assegnazione di contributi per l'acquisto di beni strumentali durevoli nei seguenti casi:**
  - a) per l'acquisto di strumentazione e/o attrezzature diverse necessarie al perseguimento degli scopi statutari delle associazioni di pubblica assistenza e soccorso pubblico, per le associazioni/organizzazioni impegnate operativamente sulla sicurezza, in ambito socio-sanitario-assistenziale;**
  - b) per l'acquisto di strumentazione e/o attrezzature diverse necessarie alla gestione di impianti e strutture di proprietà comunale da parte del soggetto concessionario laddove dette attrezzature siano indispensabili alla corretta e/o migliore gestione degli impianti e fermo restando che, allo scadere della concessione, esse resteranno nella disponibilità dell'impianto;**
- 2. In deroga a quanto previsto al precedente art. 14, comma 2), punto 4, su progetto del proponente, si intende ammessa l'assegnazione di contributi per interventi di manutenzione straordinaria di immobili, nei seguenti casi:**
  - a) Per ridotti interventi volti a migliorare l'efficienza e la fruibilità di locali di proprietà comunale in concessione d'uso sulla base di specifiche convenzioni qualora gli interventi rappresentino una oggettiva riqualificazione degli spazi;**
  - b) Quando l'intervento si renda necessario per consentire il regolare svolgimento delle attività con particolare riferimento a situazioni improvvise o emergenziali (es. danni o rotture improvvise);**
  - c) le proposte di intervento di cui al precedente punto a), potranno essere destinatarie di contributo comunale solo in presenza dell'approvazione del progetto tecnico, che dovrà essere allegato all'istanza, da parte del competente Ufficio Tecnico Comunale;**
- 3. Il contributo straordinario di cui ai precedenti punti 1. e 2. è deliberato dalla Giunta comunale con adeguata motivazione;**
- 4. I contributi potranno essere assegnati esclusivamente a progetti il cui valore complessivo non superi € 40.000,00 ed in ogni caso non possono superare l'80% del piano dei costi delle acquisizioni e/o degli interventi;**
- 5. Le risorse per l'assegnazione di contributi di cui al presente articolo, trovano capienza in appositi capitoli di cui al Titolo II del bilancio comunale.**

## TITOLO II EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

### Capo I - Modalità di erogazione dei contributi ORDINARI

#### Art. 15

##### Termini generali per l'accesso ai contributi ordinari, scadenze e struttura competente.

1. I contributi ordinari sono erogati per programmi di interventi o attività a carattere continuativo esclusivamente a soggetti con sede nel Comune di Rivalta di Torino iscritti al Registro comunale delle Associazioni che svolgano attività secondo le aree di intervento ed i criteri definiti nel presente regolamento.
- 1-bis. Il mancato rispetto degli ambiti di intervento ovvero la presenza di attività rientranti nei casi di esclusione di cui al Capo III del presente Regolamento, rilevati tra le attività svolte nell'anno precedente o prevista nel programma dell'annualità cui è riferita l'istanza, costituiscono motivo di NON AMMISSIONE al contributo ordinario.**
2. La struttura competente per i contributi annuali è la seguente: Settore Servizi alla Persona – Servizi Socio-Culturali – Ufficio Associazioni.
3. Il termine per la presentazione delle richieste di sovvenzioni e contributi al Comune è stabilito nella data del **31 gennaio dell'anno per il quale il contributo viene richiesto, ovvero nel primo giorno lavorativo utile nel caso in cui la scadenza ricada in giorno festivo.**
4. Il responsabile del servizio preposto pubblicizza, a mezzo di **AVVISO** da pubblicare sul sito internet dell'ente e, se ritenuto necessario, mediante altre forme di pubblicizzazione, la data di scadenza per la presentazione delle domande.

#### Art. 16

##### Requisiti di ammissione.

1. Per concorrere all'erogazione dei contributi ordinari i soggetti pubblici e privati, alla data di scadenza prevista al precedente art. 15, comma 3, devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) essere iscritti al registro Comunale delle Associazioni **e per gli ETS, indicati dall'art. 4 CTS, essere iscritti nel RUNTS disciplinato dal medesimo Codice;**
  - b) essere costituiti da almeno un anno;
  - c) avere un ordinamento – organizzazione interna a base democratica, con organismi rappresentativi regolarmente costituiti tramite elezione e rinnovabili;
  - d) possedere l'atto costitutivo e lo statuto, o altro atto di regolamento delle funzioni, nei quali dovranno essere ricompresi i principi sopra citati;
  - e) essere in regola con le disposizioni normative relative ai flussi finanziari e alla tracciabilità dei pagamenti;
  - f) essere in regola con la situazione contributiva ed amministrativa relativamente ai soggetti impiegati a qualsiasi titolo;

- g) non avere liti pendenti o situazioni debitorie con l'Amministrazione comunale o di altro tipo, al momento della presentazione dell'istanza;
- h) avere capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- i) non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e non avere in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
- j) non avere beneficiato nell'anno solare precedente quello di riferimento, di gratuità per l'utilizzo di locali comunali per iniziative proprie o attività ordinarie per un controvalore superiore ad € 3.000,00. Il computo delle gratuità di cui l'associazione ha beneficiato dovrà essere riferito all'uso dei locali comunali soggetti a tariffazione secondo quanto disposto dall'annuale deliberazione per la determinazione delle tariffe e dei prezzi pubblici;
- k) (solo per le società/associazioni sportive) non avere unicamente atleti tesserati la cui fonte primaria di reddito derivi dalla pratica sportiva agonistica;

### **Art. 17**

#### **Modalità e termini di presentazione delle domande.**

1. Le domande, da presentare sulla base dell'apposito modello predisposto dall'ufficio competente (**ALLEGATO A**) e contenente le dichiarazioni obbligatorie relative al possesso dei requisiti di ammissione di cui al precedente articolo (assenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione; mancanza di condanne e procedimenti giudiziari pendenti per delitti contro la P.A.; attestazione di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento, ecc.), nonché tutti gli altri dati richiesti, vanno indirizzate al Sindaco e debbono essere debitamente sottoscritte dal presidente/legale rappresentante dell'ente, associazione, società o gruppo e corredate della seguente documentazione:
  - a) copia dell'atto costitutivo dell'ente o associazione, consistente nello statuto o documento equipollente nell'edizione in corso di validità;
  - b) bilancio preventivo e ultimo bilancio consuntivo, approvati dall'assemblea dei soci, sottoscritti per autenticità dal Presidente/Legale Rappresentante. *Le associazioni e le organizzazioni che non sono tenute alla redazione del bilancio, dovranno presentare un documento sostitutivo recante la situazione delle entrate e della spesa dell'ultimo anno di gestione, sottoscritto per responsabilità dal legale rappresentante;***
  - c) relazione sull'attività sociale dell'Ente o associazione svolta nell'anno precedente a quello cui si riferisce la richiesta di contributo;
  - d) relazione illustrativa dell'attività sociale che l'Ente o Associazione intende svolgere nell'anno a cui si riferisce la richiesta di contributo con dettagliata previsione dei costi e ricavi, compresi quelli derivanti da sponsorizzazioni e finanziamenti diversi - anche pubblici - e pubblicità, e del grado di partecipazione che ci si attende da parte della cittadinanza, relativa ad ogni iniziativa programmata, indicando nell'istanza l'entità del contributo che si richiede.
  - e) dichiarazione ai fini della ritenuta IRES e della modalità di pagamento (**ALLEGATO C**);
  - f) informativa sulla privacy debitamente sottoscritta per presa visione (**ALLEGATO D**);
  - g) fotocopia del codice fiscale e/o partita IVA **dell'ente richiedente**;
  - h) fotocopia di un documento di identità del dichiarante.

La documentazione di cui alle lettere a), b), **c) e d)** potrà essere sostituita da dichiarazione, regolarmente sottoscritta, che i documenti sono già stati presentati in altra occasione al Comune o sono depositati presso l'ente. In tal caso dovrà essere dichiarato che tali documenti non hanno subito variazioni.

2. Le domande di contributo ordinario non pervenute al protocollo comunale entro la data di scadenza definite dal presente Regolamento ed indicate nell'avviso non verranno prese in esame.
3. L'Ufficio competente, in caso di documentazione incompleta, assegnerà un termine, di norma non inferiore a dieci giorni, per il completamento o la regolarizzazione della pratica. L'inutile decorso del termine comporterà l'esclusione dell'istanza dalla procedura di erogazione del contributo, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 7, comma 5.
4. Tutti i dati necessari all'assegnazione dei punteggi, di cui alle tabelle previste nel successivo articolo, devono essere riferiti all'anno precedente quello per il quale il contributo viene richiesto.

### **Art. 18**

#### **Esame della documentazione e assegnazione dei contributi.**

1. Il responsabile dell'Ufficio competente, entro il 31 marzo dell'anno cui si riferisce la richiesta di contributo, istruisce le domande di contributo presentate verificando:

- l'ammissibilità dell'istanza;
- la completezza della documentazione pervenuta;
- la congruità delle spese previste;

segnalando eventuali mancanze o anomalie **e richiedendo, fermo restando quanto previsto al successivo comma 1-bis, l'integrazione della documentazione.**

#### **1-bis. Qualora un'istanza risulti carente relativamente a:**

- **dati del soggetto richiedente,**
  - **copia del bilancio preventivo,**
  - **ultimo bilancio consuntivo come precisato all'art. 17 – comma 1 lett. b),**
  - **relazione illustrativa dell'attività sociale che si intende svolgere nell'anno cui si riferisce la richiesta di contributo,**
  - **l'entità del contributo richiesto,**
- sarà considerata NON AMMISSIBILE.**

2. Le domande di contributo, pervenute nei termini e secondo le modalità stabilite dal precedente articolo, sono valutate dal Responsabile del Settore competente sulla base delle tabelle in calce al presente testo regolamentare, recanti i criteri ed i relativi punteggi per l'assegnazione dei contributi ordinari riferiti rispettivamente agli ambiti di intervento: sport (**TABELLA 1**), attività ricreative e terza età (**TABELLA 2**), sociale ed educativo (**TABELLA 3**), cultura e promozione del territorio (**TABELLA 4**).
3. L'istruttoria delle domande ha luogo, a cura del competente ufficio, verificando i requisiti soggettivi del richiedente e quelli oggettivi delle attività ed iniziative, con particolare riguardo alla congruità delle spese e delle entrate indicate a bilancio.
4. Gli stanziamenti economici sono assegnati ai Settori comunali di competenza dalla Giunta comunale con il P.E.G. annuale.
5. L'assegnazione del contributo ai soggetti richiedenti ammessi al riparto è effettuata attraverso il seguente

calcolo:

$$C = (S / T) \times P$$

In cui: S = stanziamento economico per assegnazione di contributi per l'area di riferimento

T = somma dei punteggi dei soggetti concorrenti

P = punteggio ottenuto dal singolo concorrente

C = Contributo assegnato al singolo concorrente

6. Il beneficiario del contributo dovrà compilare la dichiarazione ai fini della ritenuta d'acconto IRES e per le modalità di pagamento (Allegato C) e l'informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato D)
7. Il Dirigente del Settore competente assegna i contributi con proprio atto dirigenziale, che viene trasmesso alla Giunta comunale per la presa d'atto. La graduatoria finale, con l'indicazione dei punteggi assegnati ai beneficiari, viene pubblicata, a cura di ogni Settore competente, sul sito internet istituzionale del Comune.
8. La concessione di contributi non fa sorgere per i beneficiari un diritto di continuità per gli anni futuri e non può determinare il conseguimento di utili in favore dei soggetti richiedenti. Le provvidenze non sono utilizzabili per finalità diverse da quelle per cui sono disposte.
9. Non verranno liquidati contributi ai soggetti che abbiano esposizioni debitorie a qualunque titolo, anche indirette relative a servizi in concessione o gestiti da aziende cui il Comune partecipa con obbligo di ripianamento, nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Rivalta di Torino, fatta salva la regolarizzazione, anche attraverso la definizione di un piano di rientro pluriennale, del debito entro il termine che verrà fissato dall'Ufficio competente;
10. Qualora l'entità del contributo derivante dalle modalità di calcolo di cui al precedente comma 5, sulla base delle tabelle di cui al comma 2, risultasse superiore al contributo richiesto in sede di istanza (art. 17, comma 1, lettera d), l'assegnazione definitiva non potrà comunque essere superiore al contributo richiesto in sede di istanza.

## Art. 19

### Modalità di liquidazione dei contributi.

1. Per i soggetti che richiedono la concessione di una sovvenzione o contributo quale concorso per lo svolgimento della loro attività ordinaria annuale a beneficio della comunità locale, l'erogazione avviene per l'70% subito dopo l'assunzione del necessario impegno di spesa e per il 30% a saldo entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto finanziario e della relazione sull'attività svolta nell'anno per il quale la sovvenzione o il contributo è stato concesso corredati dal bilancio consuntivo annuale approvato dall'assemblea dei soci.
2. A conclusione dell'annualità per la quale è stata assegnata la sovvenzione o il contributo, il soggetto beneficiario deve presentare, entro **e non oltre il 31 marzo ovvero il primo giorno lavorativo utile in caso di festività**, dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo, la seguente documentazione per ottenere la liquidazione del saldo che va disposta entro i 60 giorni successivi alla data di presentazione:
  - a) relazione dettagliata sull'attività svolta recante l'indicazione dei cittadini coinvolti, dei risultati ottenuti;
  - b) rendiconto dettagliato della gestione dell'annualità firmato dal legale rappresentante, a dimostrazione delle spese sostenute;
  - c) indicazione dell'ammontare delle erogazioni e/o sponsorizzazioni da parte di Enti pubblici o privati;
  - d) copia dell'ultimo bilancio consuntivo del soggetto beneficiario approvato dall'assemblea dei soci e **sottoscritto dal legale rappresentante.**

3. Il termine di 60 giorni indicato al comma precedente potrà essere dilazionato nel caso in cui si renda necessaria la richiesta di chiarimenti e/o integrazione della documentazione. In tal caso, il nuovo termine sarà indicato nella comunicazione di richiesta della documentazione integrativa.
4. Il saldo spettante potrà essere liquidato solo in caso di passivo o pareggio di bilancio o, in caso di attivo di bilancio, qualora lo stesso non sia superiore al **5%** dell'importo complessivo e secondo le condizioni espresse nel successivo comma.
5. Qualora un soggetto beneficiario, ***che si trovi nella condizione di avere un attivo di bilancio superiore alla percentuale di cui al precedente comma 4)***, dichiari che l'attivo di bilancio è finalizzato a specifiche e programmate spese di investimento, l'erogazione del saldo sarà posticipata ***di mesi dodici*** entro i quali il soggetto dovrà dimostrare di avere sostenuto le spese di investimento attraverso la ripresentazione di tutta la documentazione giustificativa prevista dal presente regolamento per la rendicontazione ovvero dovrà presentare un piano di investimenti, anche pluriennale, coerente con i dati attestati dal bilancio dell'associazione del quale dovrà essere stata dimostrazione alla sua conclusione. In tal caso, il tempo aggiuntivo assegnato non può superare anni tre.  
Trascorso inutilmente il tempo aggiuntivo riconosciuto, l'erogazione del saldo non potrà avere luogo e il beneficiario sarà tenuto alla restituzione degli importi relativi al saldo, se percepito, per ciascuno degli anni interessati.
6. Quanto previsto al precedente comma 4 ed al correlato comma 5, non si applica alle associazioni pubblica assistenza ed ad enti ed associazioni di soccorso pubblico.

## **Capo II - Assegnazione dei contributi STRAORDINARI**

### **Art. 20**

#### **Requisiti di ammissione.**

1. Per concorrere all'erogazione dei contributi straordinari i soggetti pubblici e privati, alle date di scadenza previste all'art. 21, comma 7, devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) essere costituiti da almeno un anno;
  - b) avere un ordinamento – organizzazione interna a base democratica, con organismi rappresentativi regolarmente costituiti tramite elezione e rinnovabili;
  - c) possedere l'atto costitutivo e lo statuto, o altro atto di regolamento delle funzioni, nei quali dovranno essere ricompresi i principi sopra citati;
  - d) essere in regola con le disposizioni normative relative ai flussi finanziari e alla tracciabilità dei pagamenti;
  - e) essere in regola con la situazione contributiva ed amministrativa relativamente ai soggetti impiegati a qualsiasi titolo;
  - f) non avere liti pendenti o situazioni debitorie con l'Amministrazione comunale o di altro tipo, al momento della presentazione dell'istanza;
  - g) avere capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
  - h) non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e non avere in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
  - i) (solo per le società/associazioni sportive) non avere unicamente atleti tesserati la cui fonte primaria di reddito derivi dalla pratica sportiva agonistica.

**Art. 21**  
**Modalità e termini di presentazione delle istanze.**

1. I contributi straordinari possono essere assegnati a tutti i soggetti individuati dal Titolo I – Capo II nell’ambito dei settori di intervento previsti dal presente regolamento, fatta salva la facoltà della Giunta Comunale di procedere, ai sensi dell’art. 7 – comma 4, alla definizione annuale di ambiti prioritari, tra quelli indicati all’art. 12.
2. Le procedure di assegnazione sono in capo alla struttura di ciascun servizio competente per materia.
3. Nella domanda vanno esplicitate:
  - le finalità dell’intervento ed i criteri di riferimento,
  - la descrizione dell’iniziativa o dell’attività,
  - **il periodo di svolgimento della stessa e la data prevista per la conclusione del progetto;**
  - l’ammontare del contributo che si intende richiedere.
4. Nell’istanza devono essere rese le seguenti dichiarazioni:
  - a) presenza o meno di contributi di altri soggetti pubblici o privati indicandone, in caso affermativo, il tipo e l’importo;
  - b) attestazione se il richiedente agisce o no in regime di impresa;
  - c) dichiarazione dell’iscrizione o meno nel Registro dell’associazionismo comunale previsto dall’apposito regolamento;
  - d) indicazione del conto corrente bancario o postale e loro sede di riferimento;
5. Alla domanda indirizzata al Sindaco, da presentare sulla base dell’apposito modello predisposto dall’ufficio competente (**ALLEGATO B**), contenente le dichiarazioni obbligatorie relative al possesso dei requisiti di ammissione di cui al precedente articolo (assenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione; mancanza di condanne e procedimenti giudiziari pendenti per delitti contro la P.A.; attestazione di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento, ecc.), nonché tutti gli altri dati e dichiarazioni richiesti, sottoscritta dal Presidente/Legale Rappresentante, vanno allegati:
  - a) copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto dell’organismo richiedente;
  - b) bilancio preventivo e ultimo bilancio consuntivo, approvati dall’assemblea dei soci o dall’organismo preposto, sottoscritti per autenticità dal Presidente/Legale Rappresentante;
  - c) relazione sull’attività svolta nell’anno precedente.
  - d) relazione illustrativa dell’iniziativa per la quale si richiede l’attivazione del sostegno finanziario;
  - e) piano finanziario dell’iniziativa con indicazione delle varie voci di entrata e di spesa comprese quelle derivanti da sponsorizzazioni e pubblicità, con indicazione del grado di partecipazione che ci si attende dalla cittadinanza ed indicazione del contributo richiesto;
  - f) previsione del materiale di informazione relativo all’attività o all’iniziativa con impegno a presentarne copia in via preventiva al Comune alla cui stampa si potrà dare corso solo dopo l’assenso che sarà comunicato al beneficiario dal servizio di comunicazione comunale;
  - g) dichiarazione ai fini della ritenuta IRES e della modalità di pagamento (**ALLEGATO C**);
  - h) informativa sulla privacy debitamente sottoscritta per presa visione (**ALLEGATO D**);
  - i) fotocopia del codice fiscale e/o partita IVA;

j) fotocopia di un documento di identità del dichiarante.

La documentazione di cui alle lettere a), b) e c) potrà essere sostituita da dichiarazione, regolarmente sottoscritta, che i documenti sono già stati presentati in altra occasione al Comune o sono depositati presso l'ente. In tal caso dovrà essere dichiarato che tali documenti non hanno subito variazioni.

6. Le organizzazioni non iscritte al Registro comunale delle Associazioni devono presentare, in allegato alla domanda di contributo, anche la seguente documentazione suppletiva, salvo che non sia stata in precedenza acquisita dal Comune:
  - a) atto costitutivo con allegato lo statuto;
  - b) copia del codice fiscale dell'ente e partita IVA;
  - c) copia del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio finanziario;
7. Le domande per l'ottenimento dei contributi straordinari devono essere presentate secondo le seguenti scadenze:
  - entro il 30 aprile di ogni anno per attività previste nel secondo semestre dell'anno;
  - entro il ~~30~~ **31** ottobre di ogni anno per attività previste per il primo semestre dell'anno successivo, ***ovvero nel primo giorno lavorativo utile in caso di scadenza in giornata festiva.***

## **Art. 22**

### **Esame della documentazione ed assegnazione dei contributi.**

1. I responsabili dei rispettivi servizi comunali istruiscono la domanda pervenuta verificandone la completezza della documentazione prevista, la congruità delle spese indicate e la rispondenza ai criteri fissati dagli artt. 13 e 14 del presente regolamento e ne trasmettono le risultanze all'Amministrazione Comunale.
2. Successivamente all'istruttoria di cui al precedente comma, la Giunta Comunale, con proprio provvedimento, delibera l'accoglimento dell'istanza e l'assegnazione del contributo.
3. A parità di qualità dell'attività svolta, quando il Comune si trovi nella impossibilità di assicurare un sostegno generalizzato alle richieste che gli pervengono, viene data priorità:
  - ad iniziative realizzate congiuntamente da più soggetti;
  - ad iniziative coordinate tra più soggetti;
  - ad attività che abbiano una significativa ricaduta sulla comunità.
4. I contributi straordinari non potranno, in nessun caso, superare l'80% del bilancio di previsione delle iniziative per le quali vengono richiesti.
5. Qualora il contributo assegnato secondo quanto previsto ai precedenti commi 2 e 4, dovesse essere inferiore a quello richiesto o, in ogni caso, inferiore all'80% del bilancio di previsione dell'iniziativa, al soggetto richiedente verrà concessa la possibilità di RIMODULARE il progetto sulla base delle risorse effettivamente disponibili.
6. Nei casi di cui al comma 5, verrà assegnato un tempo di trenta giorni, decorrenti dalla data della comunicazione, entro i quali dovrà essere consegnata la proposta di rimodulazione la quale sarà valutata secondo il medesimo iter procedimentale applicato alla prima istanza allo scopo di valutare la validità dell'impianto della nuova formulazione.

7. Trascorsi i trenta giorni di cui al comma 6 senza che al Comune sia pervenuta comunicazione inerente la rimodulazione del progetto ovvero la rinuncia al contributo, esso si intenderà assegnato per l'entità definita. Il soggetto beneficiario dovrà, in tal caso, presentare rendicontazione per l'importo complessivo indicato nel piano dei costi originario.
8. Istanze che pervengano successivamente alle scadenze fissate all'art. 21, comma 7 potranno essere prese in esame solo in caso di disponibilità di fondi.

### **Art. 23**

#### **Contributi straordinari a carattere speciale.**

1. In casi particolari adeguatamente motivati ***ed in tutti i casi di cui all'art. 9-bis, in deroga alla scadenza di cui all'art. 21 comma 7***, l'attribuzione di contributi economici può essere disposta al fine di sostenere specifiche iniziative che abbiano finalità umanitarie, di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere, colpite da calamità o altri eventi eccezionali.
- 1-bis. Qualora pervengano istanze diverse da quelle di cui al comma 1, al di fuori dei termini previsti per la presentazione dell'istanza, potranno essere prese in considerazione e sottoposte all'esame della Giunta Comunale solo in presenza di adeguata motivazione che espliciti le ragioni per cui non sono state rispettate le scadenze previste all'art. 21 comma 7. In assenza di adeguata motivazione, le istanze non saranno prese in considerazione. Non saranno in ogni caso prese in considerazione istanze, presentate fuori dai termini, riguardanti attività ripetitive e/o programmabili.***
2. Il contributo straordinario è deliberato dalla Giunta comunale con adeguata motivazione.
- 2-bis La Giunta Comunale, con riferimento ai contributi di cui al comma 1, potrà disporre, motivandola, l'assegnazione dell'intero importo del contributo richiesto.***

### **Art. 23-bis**

#### **Contributi straordinari destinati agli Istituti Comprensivi del territorio comunale**

1. ***Le istituzioni scolastiche di cui all'art. 11-bis, se interessate ad ottenere un contributo straordinario devono presentare al Comune specifica istanza a firma del legale rappresentante. L'istanza dovrà essere corredata da: progetto descrittivo dell'intervento/progetto con esplicitazione delle motivazioni e/o dei bisogni da cui scaturisce la richiesta, piano di spesa complessivo recante la specificazione delle eventuali altre entrate previste e delle risorse messe in campo dall'istituzione richiedente, indicazione della delibera del collegio docenti che ha approvato la realizzazione dell'intervento/progetto.***
2. ***Le istanze di cui al precedente comma, potranno essere presentate nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 30 ottobre di ogni anno.***
3. ***L'Amministrazione Comunale, qualora lo ritenga opportuno per l'importanza dei contenuti dell'istanza, può, con provvedimento adeguatamente motivato, attribuire contributi a copertura totale dei costi di realizzazione dell'intervento e/o progetto.***
4. ***In caso di accoglimento dell'istanza ed assegnazione del contributo, alla scuola richiedente verrà liquidato un acconto pari al 70% del contributo assegnato. Il restante 30% potrà essere liquidato solo successivamente alla presentazione di un dettagliato rendiconto delle spese sostenute corredato da una relazione recante gli esiti dell'intervento.***

#### **Art. 23-ter**

##### **Contributi straordinari destinati ad altre istituzioni scolastiche**

- 1. Le istituzioni scolastiche di cui all'art. 11-ter, se interessate ad ottenere un contributo straordinario devono presentare al Comune specifica istanza a firma del legale rappresentante. L'istanza dovrà essere corredata da: progetto descrittivo dell'intervento/progetto con esplicitazione delle motivazioni e/o dei bisogni da cui scaturisce la richiesta, piano di spesa complessivo recante la specificazione delle eventuali altre entrate previste e delle risorse messe in campo dall'istituzione richiedente.**
- 2. L'Amministrazione Comunale, qualora ritenga di dover accogliere l'istanza, procederà all'approvazione dell'assegnazione del contributo mediante adozione di apposito competente atto.**
- 3. L'Amministrazione Comunale, qualora lo ritenga opportuno per l'importanza dei contenuti dell'istanza, può, con provvedimento adeguatamente motivato, attribuire contributi a copertura totale dei costi di realizzazione dell'intervento e/o progetto.**
- 4. In caso di accoglimento dell'istanza ed assegnazione del contributo, alla scuola richiedente verrà liquidato un acconto pari al 70% del contributo assegnato. Il restante 30% potrà essere liquidato solo successivamente alla presentazione di un dettagliato rendiconto delle spese sostenute corredato da una relazione recante gli esiti dell'intervento.**

#### **Art. 24**

##### **Modalità di liquidazione dei contributi.**

1. Per i soggetti che richiedono la concessione di una sovvenzione o contributo straordinario, fatta esclusione per quelli di cui agli artt. 11-bis ed 11-ter, l'erogazione avviene per l'50% subito dopo l'assunzione del necessario impegno di spesa e per il 50% a saldo entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto finanziario e della relazione sull'attività svolta dell'anno per il quale la sovvenzione o il contributo è stato concesso, fatta salva la verifica della documentazione a rendicontazione.
2. A conclusione dell'attività per la quale è stata assegnata la sovvenzione, il soggetto beneficiario deve presentare, entro e non oltre trenta giorni, la seguente documentazione per ottenere la liquidazione del saldo che va disposta entro i 60 giorni successivi:
  - a) relazione dettagliata sull'attività svolta recante l'indicazione dei cittadini coinvolti e dei risultati ottenuti;
  - b) bilancio dell'iniziativa recante il rendiconto dettagliato della gestione delle spese sostenute firmato dal legale rappresentante, a dimostrazione delle stesse;
  - c) indicazione dell'ammontare delle erogazioni e/o sponsorizzazioni da parte di Enti pubblici o privati.  
**Eventuali contributi a sostegno delle iniziative ottenuti successivamente alla presentazione dell'istanza, dovranno essere obbligatoriamente dichiarati in sede di rendicontazione.**
3. Al soggetto beneficiario potrà essere richiesto di presentare i giustificativi di spesa a comprova del rendiconto presentato.
4. Qualora il rendiconto evidenzi un bilancio inferiore a quello del preventivo presentato, il contributo verrà proporzionalmente ridotto secondo i limiti di concessione di cui all'art. 22 comma 7.

## **TITOLO III**

### **ALTRI BENEFICI DI NATURA ECONOMICA E VANTAGGI ECONOMICI**

#### **Art. 25** **Tipologie.**

1. I soggetti di cui al Titolo I – Capo II del presente Regolamento possono richiedere all'Amministrazione Comunale di ottenere, a sostegno delle proprie iniziative, come definito al precedente Art. 5, vantaggi economici diversi dai contributi ed in particolare:
  - a) messa a disposizione di risorse strumentali e attrezzature di proprietà comunale;
  - b) messa a disposizione di locali comunali a titolo gratuito per la realizzazione delle proprie iniziative sia ordinarie sia straordinarie.

#### **Art. 26** **Risorse strumentali e attrezzature.**

1. Per l'ottenimento del beneficio, i soggetti richiedenti dovranno inoltrare richiesta indirizzata al Sindaco nella quale dovranno essere specificati:
  - oggetto della richiesta corredata dei dati descrittivi e quantitativi;
  - manifestazione e/o attività per la quale viene richiesto il beneficio;
  - periodo di utilizzo;
  - nominativo e contatti di un responsabile del soggetto richiedente al quale la struttura possa fare riferimento.
2. Nell'istanza dovranno essere precisati:
  - l'impegno a restituire il bene nelle condizioni in cui è stato ottenuto;
  - l'impegno ad utilizzare il bene per fini e secondo modalità coerenti con la sua destinazione d'uso;
  - l'impegno a ritirare e riconsegnare il bene nei luoghi e secondo le modalità che saranno indicate dall'ufficio di volta in volta competente nel rispetto dei tempi prescritti;
  - l'impegno a rifondere il bene qualora, per qualsivoglia motivo, dovesse subire danni che lo rendessero inutilizzabile nonché a provvedere alla sua riparazione in caso di danno;
3. Le richieste dovranno pervenire al Comune con almeno 20 (venti) giorni di anticipo rispetto alla data prevista per l'utilizzo.

#### **Art. 27**

#### **Concessione di locali a titolo gratuito.**

1. Fatto salvo tutto quanto previsto all'art. 7 "Tariffe di utilizzo ed uso gratuito" del vigente "Regolamento per la concessione in uso di immobili", per l'ottenimento del beneficio, i soggetti richiedenti dovranno inoltrare richiesta indirizzata al Sindaco mediante l'utilizzo dell'apposita modulistica allegata al succitato regolamento e reperibile sul sito Internet dell'Ente;
2. Secondo quanto previsto all'art. 16, comma 1, lett. j) del presente Regolamento, i soggetti ai quali saranno concesse gratuitamente per un controvalore superiore ad € 3.000,00/anno, non potranno beneficiare nell'anno successivo di contributi ordinari.
3. ***Per gli ETS iscritti nel RUNTS, disciplinato dal CTS, la concessione dei locali a titolo gratuito potrà avvenire anche ai sensi dell'art. 71, comma 1, del CTS.***

### **TITOLO IV**

#### **OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA E DI PUBBLICITA', ATTIVITA' DI CONTROLLO E REGIME SANZIONATORIO**

#### **Art. 28**

#### **Controlli a campione.**

1. Il Comune disporrà, per ciascun anno finanziario, tra i soggetti beneficiari di contributi sia ordinari, sia straordinari, controlli a campione mediante sorteggio pubblico di tre soggetti beneficiari, finalizzati alla verifica del corretto utilizzo delle somme ricevute.
2. I soggetti beneficiari di contributi dovranno pertanto conservare per almeno cinque anni tutta la documentazione necessaria a comprovare la veridicità delle dichiarazioni fornite all'atto della rendicontazione.
3. I beneficiari che, in seguito a controllo, non dovessero fornire tutta la documentazione richiesta, saranno destinatari delle seguenti penalità:
  - esclusione per un periodo di anni tre dalla possibilità di beneficiare di contributi comunali;
  - obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite.
4. Il Comune di riserva la facoltà di controllare, oltre a quelli sorteggiati, qualunque progetto ed in particolare quelli relativamente ai quali si rilevino carenze nella rendicontazione.
5. ***Per i contributi riconosciuti agli ETS iscritti nel RUNTS, il controllo del Comune di Rivalta di Torino è effettuato anche ai sensi degli articoli 92 e 93 del CTS.***

**Art. 29**  
**Obblighi dei beneficiari.**

1. E' fatto obbligo ai beneficiari dei **contributi, ordinari e straordinari**, di inserire nei dépliant, manifesti, e comunque in tutto il materiale pubblicitario, un'apposita informazione con la quale viene fatto presente che l'iniziativa si svolge con il sostegno finanziario del Comune. Dovrà quindi essere riportata la seguente formula: **"Con il contributo del Comune di Rivalta di Torino"**.
2. In caso di ottenimento di **altri benefici di natura economica e/o di vantaggi economici** di cui al Titolo III – Capi I del presente Regolamento, il materiale informativo dovrà recare la scritta **"Con il sostegno del Comune di Rivalta di Torino"**.
3. Il patrocinio delle iniziative è concesso con autonomo procedimento e la sua concessione deve essere richiesta secondo quanto previsto dal "Regolamento per la concessione dei patrocini" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 29/11/2005, nel testo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 7/01/2014. Sono esclusi automatismi derivanti dal mero ottenimento di contributo, sia esso ordinario o straordinario.
4. In caso di ottenimento del **patrocinio**, il materiale informativo dovrà recare la scritta **"Con il patrocinio del Comune di Rivalta di Torino"**.
5. Tutto il materiale informativo e pubblicitario relativo ad attività realizzate con il contributo, sostegno e/o con il patrocinio del Comune, dovrà rispettare la linea grafica relativa all'apposizione del logo promozionale e dello stemma dell'ente e dovrà essere preventivamente sottoposto all'esame del Servizio Comunicazione comunale che ne valuterà il corretto utilizzo. In ogni caso i beneficiari potranno procedere alla stampa del proprio materiale solo dopo aver ottenuto l'approvazione del servizio suindicato.
6. Il mancato rispetto di quanto previsto ai precedenti commi da 1 a 5, al secondo richiamo, comporterà l'esclusione dall'accesso ad una qualunque forma di contribuzione da parte del Comune per un anno.
7. La concessione del contributo avviene a condizione che l'iniziativa si svolga in conformità al programma e al preventivo di spesa presentato.
8. **Per gli enti assoggettati alla disciplina sulla trasparenza e sulla pubblicità dei contributi ricevuti, previsti dall'art. 1, commi 125-129, legge n. 124/2017 e ss. mm., il compimento degli adempimenti previsti dalla richiamata disciplina.**

**Art. 30**  
**Riduzione del contributo.**

1. I contributi straordinari potranno essere proporzionalmente ridotti, su proposta del responsabile del servizio competente, qualora venga accertata una diminuzione della spesa ammessa ai sensi del precedente art. 22 **ovvero una maggiore entrata.**
2. I contributi ordinari potranno essere liquidati in misura ridotta come precisato al precedente art. 19, commi 4 e 5, del presente Regolamento.

**Art. 31**  
**Revoca del contributo.**

1. Nel caso che l'attività o l'iniziativa per la quale sia stato assegnato un contributo straordinario venga realizzata in maniera sostanzialmente difforme dal programma a suo tempo presentato al Comune, la Giunta Comunale, su proposta del responsabile del servizio competente, procede alla revoca del contributo.
2. Il contributo è revocato qualora:
  - a) la rendicontazione non venga trasmessa entro i termini stabiliti dal presente regolamento, ovvero venga presentata in forma incompleta;
  - b) vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione della spesa;
  - c) *nei casi stabiliti dall'art. 1, commi 125-129, legge n. 124/2017 e ss. mm., per gli enti assoggettati alla relativa disciplina, in conseguenza del grave inadempimento agli obblighi in materia di trasparenza e di pubblicità.*

Detta previsione si applica sia ai contributi ordinari sia a quelli straordinari.

**Art. 32**  
**Trattamento dati.**

1. La diffusione e la pubblicazione dei dati relativi alla concessione di contributi e altri benefici previsti nel presente regolamento avverrà nel rispetto ed in conformità con le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali, sensibili e giudiziari.
2. Il Titolare e il Responsabile del trattamento dei dati raccolti ai fini delle attività oggetto del presente regolamento sono individuati dalla disciplina adottata dall'Amministrazione Comunale in materia di privacy.

**Art. 33**  
**Trasparenza amministrativa - Albo dei beneficiari.**

1. I soggetti ai quali in ogni esercizio finanziario sono stati erogati contributi diretti o indiretti, sono iscritti, ai sensi del D.P.R. 7 aprile 2000 n. 118 e s.m.i., all'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica. La pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari avviene ai sensi dell'art. 27 del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i..

**Art. 34**  
**Collegamenti con il piano anticorruzione.**

1. La contribuzione economica, o altri vantaggi organizzativi, erogata dalle amministrazioni comunali è inserita nelle aree a forte rischio di corruzione. Valgono, per tali ragioni, tutte le disposizioni previste nel Piano Anticorruzione del Comune di Rivalta di Torino.

**Art. 35**  
**Pubblicità dei dati.**

1. L'Amministrazione Comunale provvede alla pubblicazione del presente Regolamento sul sito Internet dell'ente.

2. Nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito Internet [www.comune.rivalta.to.it](http://www.comune.rivalta.to.it) sono pubblicati i dati relativi alla denominazione di ogni Ente, Associazione, Comitato o altre forme associative che ha ricevuto, per ciascun anno, contributi da parte dell'Amministrazione Comunale nelle forme previste dal presente Regolamento nonché l'ammontare del medesimo.

## **TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 36**

#### **Rinvio *ad* altri regolamenti dell'ente.**

1. “Regolamento per la concessione dei patrocini”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 29/11/2005, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 7/01/2014;
2. “Regolamento per la concessione in uso di immobili”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 23/11/2009, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 04/06/2014;
3. Disposizioni per la gestione del “Registro comunale delle Associazioni”, approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 7/10/2004.

### **Art. 37**

#### **Norme finali e transitorie.**

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati i previgenti regolamenti comunali in materia (“Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, ad enti pubblici e privati”, predisposto ai sensi dell'art. 12 della L. 7/08/1990 n. 241, approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 56 del 15/09/1993).
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa e ai regolamenti comunali vigenti in materia.
3. Per i contributi ordinari il presente Regolamento decorre dall'anno 2016. Solo ed esclusivamente per il primo anno di applicazione (2016) si procederà all'assegnazione dei contributi ordinari mediante l'utilizzo delle istanze pervenute secondo le modalità previgenti con eventuale richiesta di integrazione laddove, sulla base delle norme stabilite dal presente regolamento, i dati forniti risultassero insufficienti.
4. Per i contributi straordinari il presente Regolamento decorre dall'anno 2017 con pubblicizzazione, mediante AVVISI da pubblicare sul sito Internet dell'Ente, della scadenza entro cui presentare le istanze relative ad attività previste per il primo semestre dell'anno 2017. Per le attività da realizzare nel secondo semestre dell'anno 2017, resta fermo quanto previsto all'art. 21, comma 7.

#### **Allegati:**

- Modello di istanza contributo ordinario (ALLEGATO A).
- Modello di istanza contributo straordinario (ALLEGATO B).
- Dichiarazione ai fini della assoggettabilità IRES e modalità di pagamento (ALLEGATO C).
- Informativa sul trattamento dei dati personali (ALLEGATO D)